

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 597

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(FANFANI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(PRANDINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1987

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente accordo si è provveduto alla delimitazione della frontiera marittima italo-francese tra Sardegna e Corsica a seguito di una serie di incontri bilaterali sull'argomento, intervenuti dopo un'interruzione di circa dieci anni.

Lo scopo di tali nuove definizioni di frontiera marittima non appare esclusivamente di natura giuridica, in quanto essa risponde a precise esigenze di operatività militare e

all'opportunità di ovviare ad una situazione di incertezza che aveva portato al verificarsi di alcuni incidenti, dovuti alla diversa interpretazione italiana e francese dell'accordo del 1908 sulla regolamentazione della pesca nella zona delle Bocche di Bonifacio.

L'accordo fa salva la continuazione dell'esercizio della pesca da parte dei battelli dei due Paesi in alcune zone tradizionalmente praticate dagli stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA ALLA DELIMITA-
ZIONE DELLE FRONTIERE MARITTIME NELL'AREA DELLE BOCHE DI
BONIFACIO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Fran-
cese,

Desiderosi di rafforzare le relazioni di buon vicinato e di amicizia tra i
due Paesi,

Consapevoli della necessità di delimitare in maniera precisa ed equa gli
spazi marittimi sui quali i due Stati esercitano o eserciteranno rispettivamen-
te la loro sovranità o dei diritti sovrani,

Basandosi sulle norme e i principi del diritto internazionale applicabili
nella materia,

Considerando la «Convenzione italo-francese del 18 gennaio 1908 per la
determinazione delle zone di pesca rispettivamente riservate ai pescatori
italiani e ai pescatori francesi nelle acque comprese tra la Sardegna e la Cor-
sica»,

Hanno stipulato quanto segue:

Articolo 1.

1. La linea di delimitazione tra le acque territoriali dei due Stati nell'area
delle Bocche di Bonifacio è definita dagli archi di lossodromia che uniscono,
nell'ordine in cui sono enumerati, i punti qui di seguito definiti mediante le
loro coordinate:

	Longitudine E	Latitudine N
Punto 1	008° 48' 49",2	41° 15' 31",2
Punto 2	009° 08' 09",1	41° 19' 09",0
Punto 3	009° 16' 15",0	41° 17' 34",2
Punto 4	009° 19' 03",0	41° 20' 13",8
Punto 5	009° 27' 03",6	41° 24' 27",0
Punto 6	009° 37' 54",0	41° 26' 04",8

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente articolo sono
espresse nel sistema geodetico europeo compensato (Europa 50).

3. La linea definita al paragrafo 1 è rappresentata sulla carta annessa alla
presente Convenzione.

Articolo 2.

1. Al fine di evitare che la presente Convenzione possa portare
pregiudizio alle consuetudini di pesca dei pescatori di professione dei due

Paesi, le Parti convengono, a titolo di intesa di vicinato, di lasciare che i battelli di pesca costiera italiani e francesi continuino a svolgere l'attività sui luoghi di pesca tradizionali situati all'interno di una zona definita:

a nord, dal parallelo 41° 20' 40'',
ad ovest, dal meridiano 9°,
ad est, dal meridiano 9° 06',
a sud, dal parallelo 41° 16' 20''.

2. La zona definita al paragrafo 1 è rappresentata sulla carta all'articolo 1 suindicato.

Articolo 3.

1. L'allineamento dei punti 2 e 3 sarà segnalato in territorio italiano dai due pilastri in muratura, dipinti di bianco, costruiti in applicazione della Convenzione del 18 gennaio 1908, ossia:

un pilastro di 8 metri d'altezza edificato sul posto del segnale trigonometrico della Guardia del Turco,
un pilastro di 10 metri d'altezza innalzato sulle rocce della punta meridionale dell'isola di Budelli.

2. L'allineamento dei punti 3 e 4 sarà segnalato in territorio italiano dai due pilastri in muratura, dipinti di bianco, costruiti in applicazione della Convenzione del 18 gennaio 1908, ossia:

un pilastro di 10 metri d'altezza edificato sullo scoglio 500 metri davanti al semaforo di Contro di li Scala,
un pilastro di 12 metri d'altezza costruito sulla riva in prossimità di Punta Marmorata.

Articolo 4.

Ciascuna delle Parti notifica all'altra il compimento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Questa entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica.

La «Convenzione italo-francese del 18 gennaio 1908 per la determinazione delle zone di pesca rispettivamente riservate ai pescatori italiani e ai pescatori francesi nelle acque comprese tra la Sardegna e la Corsica» sarà abrogata in tale data.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi il 28 novembre 1986 in duplice esemplare, nelle lingue italiana e francese, i due testi facendo ugualmente fede.

*Per il Governo della Repubblica
Italiana*

Giulio ANDREOTTI

*Per il Governo della Repubblica
Francese*

JEAN BERNARD RAIMOND